

182.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI

INDICE	PAG.	PAG.
		ziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (347);
Missioni	10491	
Disegni di legge:		ZUCCALÀ ed altri: Disciplina delle nomine negli enti pubblici economici e nelle società a compartecipazione pubblica (626)
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	10498	10492
<i>(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)</i>	10491	PRESIDENTE
Petizioni (Annunzio)	10491	10492, 10505, 10507, 10508 10509, 10510, 10511, 10512
Proposte di legge:		ARMELLA
<i>(Annunzio)</i>	10491	10514
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	10498	Bozzi, Relatore
Proposte di legge (Seguito della discussione):		10492, 10504, 10505, 10506 10507, 10508, 10509, 10510, 10512
Bozzi ed altri: Norme per il controllo del sottogoverno (40);		BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ALMIRANTE ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finan-		10495 10504, 10505, 10506, 10507 10508, 10509, 10510, 10512, 10513
		DEL PENNINO
		10503, 10505, 10507
		LABRIOLA
		10503, 10510
		LA LOGGIA
		10499, 10505, 10506, 10511, 10512
		NOVELLINI
		10513
		ORSINI GIANFRANCO
		10505
		PAZZAGLIA
		10502, 10505, 10509, 10512, 10515
		SANTAGATI
		10509, 10511

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MAZZARINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 settembre 1977.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Padula e Zurlo sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAZORA ed altri: « Modifica dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, relativa alle norme per il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri » (1728);

CAZORA ed altri: « Nuove norme sul servizio di leva e sul servizio militare volontario » (1729).

Saranno stampate e distribuite.

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti disegni di legge:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito » (1714) (*con parere della I, della IV e della V Commissione*);

« Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1946, n. 648 » (1716) (*con parere della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

« Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1973, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1703) (*con parere della IX e della XIII Commissione*).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della seduta di domani.

**Annunzio
di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

Testa Cosimo, da Milano, chiede che venga istituito un organo supremo di controllo del regime democratico (181);

Testa Cosimo, da Milano, chiede che venga modificato l'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare (182);

De Francesco Aldo, da Roma, chiede l'emanazione di norme per l'immediato inquadramento, anche in soprannumero, nella qualifica di primo dirigente degli ispettori generali ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (183);

Accardo Nicolò, da Ferrara, chiede provvedimenti per una corretta applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai marescialli maggiori in quiescenza nei confronti dei pari grado in servizio cui è stata attribuita senza sufficienti giustificazioni la qualifica di « scelto » (184);

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 SETTEMBRE 1977

Benedetti Lorenzo, da Barga (Lucca), chiede che vengano modificate le norme del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito in legge con modificazioni con la legge 10 dicembre 1976, n. 797, con l'imposizione di un prelievo fiscale a carico di chi nel 1976 abbia avuto proventi superiori a lire 6 milioni, con classi di imposte progressive e rivedibili a fine anno, con base 6 milioni maggiorata dalla media annuale di inflazione (185);

Samo Pahor, da Trieste, e altri cittadini chiedono l'emanazione di norme per la tutela delle minoranze linguistiche tedesca, slovena e friulana dell'Italia nord-orientale (186);

Spadoni Adone, da Falconara Marittima (Ancona), chiede provvedimenti per una corretta applicazione della legge 28 aprile 1975, n. 135, in ordine alla corresponsione del supplemento per indennità di presenza, agli agenti di pubblica sicurezza (187);

Filipponi Adolfo, da Roma, chiede che i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, vengano estesi a tutti i lavoratori ex combattenti (188).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Bozzi ed altri: Norme per il controllo del sottogoverno (40); Almirante ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (347); Zuccalà ed altri: Disciplina delle nomine negli enti pubblici economici e nelle società a compartecipazione pubblica (626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi ed altri: Norme per il controllo del sottogoverno; Almirante ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato

e del controllo della Corte dei conti; Zuccalà ed altri: Disciplina delle nomine negli enti pubblici economici e nelle società a compartecipazione pubblica.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bozzi.

BOZZI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la mia replica potrà essere breve (anche perché non intendo penalizzare i pochi colleghi diligenti presenti in aula) e mi riservo di aggiungere qualche notazione di carattere particolare in sede di emendamenti.

Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti; mi è sembrato di rilevare che su questa proposta di legge esista un consenso assai largo, soprattutto sui principi ispiratori, con talune riserve o perplessità.

Il solo onorevole La Loggia ha sollevato quelle che ha definito perplessità ma che, nella sostanza, sono critiche pregiudiziali, prospettate per altro in maniera solitaria, visto che il gruppo della democrazia cristiana ha manifestato, sia in Commissione sia in aula, il suo consenso; viceversa, abbiamo registrato il fatto che colui che in questa nostra Assemblea svolge, per così dire, il ruolo di dissenziente istituzionale, l'onorevole Costamagna, ha manifestato la sua adesione.

Vorrei fare una premessa: giunto alla mia età e con una qualche esperienza di vita politica e parlamentare, non credo nella virtù taumaturgica delle leggi, soprattutto di questo tipo di legge, riguardante l'esercizio di poteri e di situazioni cui sono collegati interessi assai rilevanti. Non ho quindi una predisposizione ottimistica (ma neppure pessimistica) circa i risultati che da questa proposta se diventerà legge, potranno derivare: so che la frode alla legge, quella che i romani chiamavano *fraus legis*, è sempre in agguato, soprattutto in materie come la presente.

Tutto dipenderà dalla coscienza della classe politica; tutto dipenderà dal modo in cui si intenderà quello che la Costituzione chiama il buon andamento della pubblica amministrazione, che dev'essere un servizio reso alla nazione, alla collettività. Se vi sarà questa coscienza, la legge sarà uno strumento utile per operare una modi-

ficazione sostanziale nell'andamento delle cose in questo settore. Se non ci sarà questa coscienza, la legge cadrà nel dimenticatoio, sarà distorta e disapplicata.

Vorrei anche dire, in linea di premessa, che tutti d'accordo in Commissione abbiamo dato un carattere circoscritto a questa normazione. Le altre proposte — quella del gruppo socialista, quella del Movimento sociale italiano, la mia stessa — non si possono considerare respinte, in quanto contenenti principi non accettati, ma solo per così dire accantonate provvisoriamente. Infatti, si è voluto dare alla proposta in esame un carattere quasi di sperimentazione. Vogliamo fare una legge che possa essere applicata, non una « legge-comizio », non una legge demagogica, piena di enfasi ma che non può essere tradotta nella realtà. Pertanto, le critiche che da qualche parte sono venute circa la limitatezza del provvedimento non sono fondate, secondo noi, perché si tratta di una limitatezza voluta per motivi ragionevoli.

Entrando nel merito, mi debbo occupare del carattere pregiudiziale delle critiche rivolte dal collega La Loggia, il quale per altro chiedeva che le sue perplessità venissero risolte dal Presidente. Nel momento in cui invocava la maestà del regolamento, egli chiedeva al Presidente un intervento che proprio il regolamento non gli consente. Queste critiche vengono esposte soltanto oggi, e ciò mi dispiace, perché sono prospettate con riferimento ad una proposta di legge che ha anche un intento moralizzatore (anche moralizzatore, seppur non esclusivamente e forse nemmeno prevalentemente). Forme di deviazione del tipo di quelle lamentate dal collega La Loggia si prendono con la pala...

LA LOGGIA. Ahimé !

BOZZI, *Relatore*. ...né io ho mai sentito muovere riserve o critiche in ordine a quelle deviazioni. Forse io qualche volta le ho formulate in quest'aula o in Commissione.

D'altra parte, questa struttura che noi abbiamo creato non è un'intrusa, in quanto essa è nata con la legge dell'agosto 1977 concernente le partecipazioni statali, che prevede l'istituto del parere, parere che non è né preventivo né successivo. Infatti, si tratta di un parere giuridicamente successivo, ma politicamente preventivo: una nuova configurazione. Questa struttura è già stata quindi da noi tenuta a battesimo;

è stata votata in quest'aula senza proteste di carattere espresso.

LA LOGGIA. La mia protesta è espressa.

BOZZI, *Relatore*. Poiché l'argomento è di grande importanza di principio e vale anche per il futuro, vorrei molto brevemente — e mi auguro con chiarezza — prendere in considerazione le osservazioni del collega La Loggia. Tali osservazioni si articolano essenzialmente in tre punti. Innanzitutto, ci sarebbe uno sconfinamento del legislatore ordinario in una materia riservata ai regolamenti della Camera e del Senato. Poi ci sarebbe un'illegittimità costituzionale, in quanto il parere delle Commissioni porrebbe in essere un altro sconfinamento nell'area riservata al Governo, al potere esecutivo, all'amministrazione, con conseguente riduzione o addirittura eliminazione di possibilità di tutela giurisdizionale del cittadino.

La terza osservazione non è di carattere legittimistico, ma è di merito. Si dice che il meccanismo di valutazione preventiva potrebbe dar luogo ad una lottizzazione del parastato ancora più spinta di quella che si vorrebbe debellare, e quindi questa proposta di legge è inutile e, al limite, dannosa.

Io ho già risposto a molte di queste osservazioni nella mia relazione, alla quale rinvio. Credo però utile aggiungere qualche considerazione. Ho l'impressione — potrei sbagliarmi — che ci sia nel ragionamento — per altro acuto come sempre — dell'amico La Loggia, un vizio ottico. L'area del regolamento parlamentare è diversa dall'area propria dell'ordinamento giuridico generale. I regolamenti parlamentari sono degli atti di autorganizzazione di organi sovrani, la Camera e il Senato, che provvedono a quelli che, con espressione ben nota, si chiamano gli *interna corporis*, di carattere soprattutto procedimentale. I regolamenti delle Camere non entrano nell'ordinamento giuridico generale. Non sono leggi (e infatti non possono essere impugnati dinanzi alla Corte costituzionale); sono atti delle Camere ed hanno una loro area di applicazione. La riserva di regolamento, che deriva dall'articolo 64 della Costituzione, riguarda la regolazione di funzioni già attribuite al Parlamento da leggi costituzionali o ordinarie. Il regolamento non può attribuire nuove funzioni, ma regola le funzioni che vengono stabilite dall'ordinamento giu-

ridico generale. Altrimenti, avremmo la paralisi della vita pubblica, la paralisi dell'istituto parlamentare.

Con questa proposta di legge ci rivolgiamo soprattutto al Governo; il destinatario è il Governo. Vogliamo imporre al Governo una limitazione, una forma d'indirizzo e di controllo preventivo e quindi stabiliamo una nuova, più specifica relazione tra Governo e Parlamento; non creiamo nuove Commissioni. Capisco che si potrebbero muovere critiche se si creassero nuove Commissioni (ed io stesso le ho rivolte), o Commissioni bicamerali che, come ho scritto nella relazione, sono una tendenza da deplorare in quanto surrettiziamente instaurano un regime monocamerale. Si può dire bene o male del bicameralismo, ma nel nostro sistema il bicameralismo esiste ed è del tutto paritario.

Mi sembra quindi che il primo rilievo dell'onorevole La Loggia non abbia fondamento. Inoltre, la proposta in esame è nello schema del rapporto fiduciario, è nella logica del regolamento; sia pure introducendo una parola nuova, « parere », ma il concetto esiste, è nella logica del potere di indirizzo e di controllo che è proprio del Parlamento e che trova nei regolamenti del 1971 una larga applicazione.

Quanto alla seconda critica, ho risposto nella relazione. Il parere è un momento autonomo di un procedimento, è uno degli anelli dell'*iter* procedimentale. Ma il provvedimento — per usare una espressione di tecnica giuridico-amministrativa — cioè l'atto di volontà (il parere non è un atto volontario — dice la dottrina giustamente — è un atto volontario), quello che crea la nuova situazione giuridica è il provvedimento del Governo. La competenza e la responsabilità sono del Governo; il parere rappresenta un momento che non ha, caro collega La Loggia, attitudine a ledere nessuna situazione giuridica, poiché rappresenta una fase preparatoria. Ciò che può ledere la situazione giuridica è il successivo provvedimento di nomina del Governo, che è e resta un provvedimento amministrativo che non si converte in atto politico per la presenza del parere. Mi sembrano concetti che possono essere accettati per il loro carattere di ovvietà.

Voglio aggiungere che il controllo successivo non è che sia escluso in questa materia.

LA LOGGIA. Certamente no, per fortuna !

LABRIOLA. Non potrebbe essere escluso!

BOZZI, *Relatore*. Il potere di controllo, infatti, deriva ad ogni parlamentare dall'articolo 67 della Costituzione. Abbiamo un sistema organico, sotto alcuni profili, previsto dal regolamento del 1971, che non elimina l'individuo. Ne abbiamo un esempio quotidiano con gli interventi dell'onorevole Costamagna. Il parlamentare deriva il suo *status* direttamente dalla Costituzione e quindi ognuno può esercitare il controllo successivo. Questo è un modo per porre in essere un controllo preventivo.

La terza preoccupazione dell'onorevole La Loggia riguarda una possibile maggiore lottizzazione. Forse sarò un ingenuo, ma mi auguro che ciò non avvenga. Può darsi che il collega La Loggia disponga di maggiori elementi che possano alimentare le sue preoccupazioni.

LA LOGGIA. Un certo maggiore scetticismo !

BOZZI, *Relatore*. Ecco, io non sono né scettico, né ottimista, né pessimista: sono sereno !

Il merito maggiore di questa proposta lo vedo nella pubblicità di tutta l'operazione. Mentre fino a questo momento, infatti, le nomine avvenivano nel segreto, alla chetichella, con incontri nei corridoi e — come si dice — sottobanco, ora dovranno avvenire pubblicamente. Potranno anche essere precedute da contrattazioni sottobanco, ma vi sarà la possibilità di un controllo preventivo dell'opinione pubblica.

Ritengo, onorevole La Loggia, che, se in relazione a certe nomine avvenute di recente, fossero stati resi noti con un certo anticipo nomi e partiti di appartenenza, probabilmente vi sarebbe stata una tale reazione per cui gran parte di quelle nomine non sarebbero avvenute.

Nel regime democratico l'opinione pubblica ha un grande ruolo. La pubblicità di tutta l'operazione serve anche da deterrente, poiché costringe l'autorità governativa, le stesse Commissioni parlamentari e gli stessi interessati a procedere con cautela, poiché potrebbe verificarsi un'ondata di disapprovazione che è cosa assai spiacevole, di regola, per tutti.

Se poi alla prova dei fatti le cose dovessero andare peggio di prima vuol dire che aveva ragione colui il quale affermava che non tanto è difficile governare l'Italia,

quanto è inutile. Significherà che su di noi pesa un destino terribile per cui niente può andar bene e niente si può correggere. Queste sono le ragioni per le quali crediamo di non dover attendere le pregevoli osservazioni fatte dal collega La Loggia, ma di mantener ferma l'ossatura di questo provvedimento, salvo esaminare questo o quell'emendamento nel corso del successivo dibattito.

La proposta di legge mira a realizzare quello che la nostra Costituzione chiama il « buon andamento della pubblica amministrazione », che non è un concetto generale, ma si adatta in relazione alle diverse fattispecie della pubblica amministrazione. Quando dianzi dicevo che l'istituto del parere si inserisce nel concetto del rapporto fiduciario, credevo di cogliere il punto essenziale. Il rapporto fiduciario, infatti, non è un atto istantaneo che si esaurisce, bensì è — appunto — un rapporto che continua e vive nei singoli momenti, e quindi vive anche in questa vicenda delle preposizioni alle presidenze di enti pubblici anche economici. Per due ragioni concorrenti, di cui non è irrilevante il peso: per realizzare scelte appropriate e per realizzare i fini programmatici ed istituzionali di tali enti.

Le due cose sono combinate: la scelta appropriata del presidente è uno strumento al servizio della realizzazione dei fini istituzionali di questi soggetti attivi di pubblica amministrazione, che sfuggono al rapporto fiduciario, come bene ha detto ieri il collega Labriola. Abbiamo infatti una pluralità di enti pubblici strumentali e non strumentali sui quali il Governo non può esercitare un controllo continuo; il controllo successivo, poi, non ha rilevanza, non ha incidenza, dal momento che può risolversi al massimo nelle dimissioni che ormai, dopo la morte dell'onorevole Enrico De Nicola, costituiscono un istituto obsoleto e che, in ogni caso, possono provocare una paralisi momentanea dell'ente. Da qui l'esigenza di un processo che incida sul momento creativo, che dia la speranza di un avvio utile della gestione di enti e istituti tanto importanti.

Ritengo, quindi, che questa proposta di legge rappresenti un momento importante, anche se probabilmente, come dicevo prima, non avrà effetti taumaturgici. Per quanto ci riguarda (siamo stati i primi a presentare, tanti e tanti anni fa, un progetto di legge in materia) faremo del tutto affinché essa si traduca in legge e modo di vita e

concorra così a migliorare la situazione italiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la discussione odierna si inserisca in un dibattito più ampio, un dibattito sull'amministrazione cosiddetta indiretta dello Stato, che, in questi decenni, ha avuto una rilevante espansione ed ha esteso la sua presenza per il moltiplicarsi degli interventi dello Stato nel campo economico e sociale.

Questo dibattito più ampio, che riguarda Governo e Parlamento, ha avuto, nella scorsa legislatura, un suo momento saliente, quello costituito dall'approvazione della legge n. 70 sul parastato. Con essa non si intese soltanto disciplinare in maniera uniforme l'ordinamento del personale degli enti pubblici non economici, ma si intese altresì avviare allo scioglimento quegli enti la cui utilità, nel corso del tempo, era venuta meno, ovvero quegli enti per cui non sussisteva più la convenienza a mantenere distinte le loro funzioni da quelle proprie dell'amministrazione diretta dello Stato. Con la stessa legge n. 70 si è introdotto, anche, il principio della riserva di legge in ordine alla costituzione di nuovi enti pubblici.

Mi sembra che con la legge n. 70 si sia invertita una tendenza, rispetto a quella proliferazione degli enti — di cui parlava l'onorevole Labriola nel suo intervento di ieri — quel processo di « entificazione » di pubblici interessi affidati ad organismi ed istituti distinti dall'amministrazione diretta dello Stato. Si tratta di una inversione di tendenza, che è stata confermata nella scorsa legislatura dalla legge n. 382 del 1975, e che, attraverso i decreti delegati, tende a ricomporre nelle regioni e negli enti locali la cura di pubblici interessi, che ora sono amministrati da enti pubblici di varie specie.

Anche dopo il disboscamento operato nella « selva » degli enti pubblici, l'area coperta dalla loro attività rimane necessariamente vasta. Ed è altrettanto vasta l'area di applicazione di questa proposta di legge, che riguarda non solo gli enti del parastato (quelli considerati dalla legge n. 70), ma anche gli enti pubblici economici. Lo Stato

opera in questa area attraverso gli enti, con strumenti distinti, quindi, dall'amministrazione diretta; con strumenti caratterizzati da una relativa autonomia di gestione nell'esercizio delle attività ad essi demandate. È un'area in cui, mediante il perseguimento delle finalità assegnate a tali enti o istituti, si concorre ad attuare quello che è l'indirizzo generale di Governo.

Si può convenire con il relatore, onorevole Bozzi, che un momento importante nel rapporto tra istituzioni di Governo ed enti sia nella scelta degli amministratori; di quelle persone, cioè, che in una posizione di relativa autonomia devono provvedere alla gestione delle attività connesse agli enti e agli istituti pubblici e che svolgono un'opera di cui sono, in qualche modo, responsabili nei confronti del Governo. E in ordine a tale attività, il Governo può essere chiamato a rispondere dinanzi al Parlamento.

Appunto per regolare il momento rilevante del rapporto tra istituzioni di governo, Governo e Parlamento da un lato ed enti dall'altro, si vuole adottare la disciplina al nostro esame; si vogliono regolare, cioè, le nomine, i criteri, le modalità della scelta dei principali amministratori degli enti in questione.

Si tratta di iniziative parlamentari, che sono state esaminate approfonditamente in Commissione, che sono state unificate nel testo in discussione, alla cui redazione il Governo ha attivamente collaborato, nel convincimento che la materia debba essere oggi convenientemente disciplinata, anche in conformità alle indicazioni contenute nella mozione che la Camera ha approvato nello scorso mese di luglio. Quali sono gli obiettivi di questa normativa? Si tende soprattutto a garantire nella scelta degli amministratori, dei principali amministratori — cioè dei presidenti degli enti — criteri di competenza e di professionalità. Si tratta, in secondo luogo, di dare trasparenza al processo di scelta, mediante la pubblicità dei motivi che giustificano la scelta stessa; ed, in terzo luogo, di porre il Parlamento nella condizione di vagliare delle determinazioni che appartengono e continuano ad appartenere alla competenza del Governo.

È una regolamentazione che indubbiamente ha degli aspetti di novità, ma che, purtuttavia, rappresenta, a mio avviso, un coerente sviluppo e una estensione, nello stesso tempo, di principi che erano già contenuti nella legge 20 marzo 1975, n. 70,

che prima ho richiamato, ed in particolare in quegli articoli 32 e 33 di detta legge che disciplinano la durata in carica e la riconferma degli amministratori degli enti pubblici, che stabiliscono delle incompatibilità, che prevedono la comunicazione delle nomine degli amministratori degli enti pubblici del parastato al Parlamento.

Come prima notavo, si tratta di una estensione dei principi che nutrono le disposizioni già affermate per il parastato agli enti pubblici economici, cioè ad enti diversi dal parastato, e si tratta anche di uno sviluppo di quegli stessi principi. L'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede, infatti, che le nomine degli amministratori degli enti siano comunicate ufficialmente alle Camere, con esposizione dei motivi che giustificano la scelta, e fornendo altresì la biografia, il *curriculum* della persona proposta. Ed è chiara la finalità della norma; quella norma che viene estesa, in virtù dell'articolo 9 del testo che stiamo esaminando, anche agli enti pubblici economici: si tratta di obbligare il Governo a dar ragione delle motivazioni della scelta e si tratta, quindi, di vincolare il Governo all'osservanza di determinati criteri.

Quali sono questi criteri? Ciò che era implicito nell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, lo si rende esplicito con l'articolo 4 di questa legge che giustamente l'onorevole Labriola ritiene fondamentale. Le indicazioni governative debbono essere giustificate in base alla capacità professionale del candidato, considerata però non in astratto, ma intesa invece come idoneità a corrispondere alle finalità e agli indirizzi di gestione dell'ente ed istituto cui si intende proporre quel candidato. Ora, informare il Parlamento dei motivi che inducono il Governo ad una scelta, significa anche creare le condizioni per un più puntuale esercizio delle funzioni di controllo che spettano nella materia al Parlamento, e che in questo caso si esplicherebbero nelle forme del parere preventivo.

I tratti fondamentali di questa nuova disciplina, che rappresenta, a mio avviso, uno svolgimento coerente di quanto già contenuto nella legge n. 70, sono questi: il Governo è tenuto ad informare il Parlamento non di una nomina avvenuta, ma di una proposta di nomina, di una candidatura; è tenuto a corredare questa comunicazione non degli elementi giustificativi di una scelta già fatta, ma dei motivi che lo

inducono ad una determinazione da adottare, anche in vista dei fini e degli indirizzi dell'ente. In questo consiste l'obbligo del Governo. È una disciplina volta a vincolare il Governo, che come tale non interferisce nell'attività del Parlamento; vincola il Governo perché esso non può procedere alla nomina finché il Parlamento non si sia espresso o, in mancanza, non sia decorso il termine fissato dalla legge. Ciascun ramo del Parlamento è libero di dare il richiesto parere sulla proposta governativa; in questo senso si può obbligare il Governo a richiedere il parere, non certo ad ottenerlo. Ma il Governo è libero di conformarsi al parere stesso nelle sue finali determinazioni.

Il parere parlamentare dato preventivamente sulle nomine mi pare costituisca quel punto di collegamento tra Parlamento e Governo, di cui parlava l'onorevole Calice, che consente al primo (al Parlamento) di esercitare in modo più pieno le funzioni di indirizzo e di controllo che gli sono proprie, senza scardinare il principio della responsabilità governativa, che costituisce il perno sui cui si regge il sistema dei rapporti tra esecutivo e legislativo. Un cenno a questo problema è contenuto anche nella mozione approvata dalla Camera nel luglio scorso: nella disciplina delle nomine vanno salvaguardate da un lato la funzione di indirizzo e di controllo del Parlamento, dall'altro le responsabilità del Governo in materia.

È forse vero che siamo in presenza di una evoluzione del concetto di controllo parlamentare. L'onorevole La Loggia ha insistito su questo punto. Il controllo va inteso soltanto come una verifica *ex post*, e quindi, coerentemente a questa impostazione, l'onorevole La Loggia suggerisce di lasciare sostanzialmente invariata la disciplina attualmente vigente, per cui la comunicazione governativa della nomina può sollecitare il sindacato da parte del Parlamento in base agli strumenti previsti dal regolamento.

Nella normativa proposta, invece (e questo è l'aspetto di novità), il controllo viene forse inteso più che come verifica *ex post*, come possibilità di orientare la discrezionalità del controllato e di influire sulla sua scelta. Non a caso, mi sembra, l'onorevole Bozzi nella sua relazione fa riferimento, a proposito del parere preventivo sulle nomine, ad entrambe le funzioni parlamentari (funzioni di indirizzo e di controllo). Tale

parere non essendo vincolante per il Governo, non compromette, ad avviso di chi parla, quella ripartizione di attribuzioni tra Governo e Parlamento che costituisce la connotazione essenziale del nostro sistema costituzionale.

Non ignoriamo il peso politico che il parere del Parlamento avrà sull'attività di Governo volta alla preposizione di persone all'amministrazione degli enti pubblici; tuttavia, il parere, come ha illustrato egregiamente il relatore, non si integra con l'atto del Governo in una unica fattispecie. Se così fosse, ci troveremmo infatti in un concorso di volontà, ad un atto complesso, che coinvolgerebbe direttamente il Parlamento nella responsabilità di scelte che solo formalmente continuerebbero ad essere imputate al Governo. È questo, forse, il punto nodale della legge, che è stato considerato in tutte le sue implicazioni in Commissione, anche in relazione ad altre possibili soluzioni normative del problema. Ed è stato risolto dalla Commissione stessa nel senso che i colleghi conoscono dal testo che hanno sotto gli occhi, tutti concordando — ritengo — nell'obiettivo di puntualizzare, di rendere più incisivi la materia, i poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento, conservando, per altro, integre nello stesso tempo le competenze e le connesse responsabilità dell'esecutivo.

Altro problema sollevato è quello del rapporto tra le due Camere, nell'esercizio della specifica funzione che con questa legge si prevede venga esplicata dal Parlamento. Il testo in esame stabilisce che il parere sia espresso dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti per materia, e che sia espresso disgiuntamente. Si è scartata (e consapevolmente, ritengo) in sede di Commissione la soluzione di accentrare in un'unica Commissione bicamerale l'espressione dei pareri su tutte le nomine: soluzione sulla quale ancora oggi insistono gli onorevoli Servello e Santagati. Si è fatto ricorso alle Commissioni permanenti, in realtà, per le stesse ragioni che, ad avviso dell'onorevole Servello, consiglierebbero di ricorrere alla Commissione unica bicamerale: faccio riferimento alla esigenza di rendere più organici e decisivi i controlli in questione.

Le Commissioni permanenti, che il nuovo regolamento dota di strumenti tali da porre in condizione di seguire in modo sistematico e penetrante l'attività del Governo, sembrano essere le sedi più idonee per

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 SETTEMBRE 1977

valutare proposte di nomina, correlate, in qualche modo, ai fini e agli indirizzi di gestione degli enti.

Si vorrebbe — lo ha chiesto l'onorevole Battaglia — che una riunione congiunta delle Commissioni omologhe della Camera e del Senato fosse la sede in cui esprimere i pareri in questione. Valgono, al riguardo, le puntuali considerazioni dell'onorevole Preti, che ha sottolineato come le Commissioni di cui trattasi abbiano diversa consistenza numerica, per cui ne risulterebbe vulnerato il principio non solo di reciproca indipendenza dei due rami del Parlamento, ma anche di assoluta parità delle due Camere.

GUARRA. *Quid iuris*, dinanzi a pareri contrastanti?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Quello dei pareri contrastanti non mi pare costituisca un problema. Può verificarsi una non coincidenza di pareri. Il Governo è comunque libero di conformarsi o di non conformarsi agli stessi, anche quando i pareri delle Commissioni fossero coincidenti. Quando poi da questa che l'onorevole Bozzi definisce «confrontazione dialettica» tra i due rami del Parlamento, i pareri in questione risultassero non coincidenti, il Governo potrebbe trarre elementi utili per le sue valutazioni e per le sue finali determinazioni, che appartengono comunque alla sua discrezionalità.

Certo, in questo testo si è introdotta una disciplina particolare e speciale per gli enti di gestione delle partecipazioni statali. La legge 12 agosto 1977, n. 675, prevede già la costituzione di una Commissione, che è la destinataria di un insieme di informazioni sugli indirizzi e sui programmi di intervento nel settore e che costituisce sede di verifica dell'attuazione dei programmi stessi. Sembra pertanto non ingiustificato l'orientamento — che emerge dal testo in esame — teso a consolidare in questa occasione una scelta che è stata recentemente compiuta dalle Camere, sia pure in via transitoria, affidando a questa Commissione — che non chiamerei di vigilanza, onorevole Bozzi, bensì Commissione di cui all'articolo 13 della legge n. 675 — il parere sulle nomine dei presidenti degli enti di gestione, il parere cioè su un momento particolare rilevante di quel generale andamento del settore che, per altri aspetti, è stato portato

alla conoscenza ed alla valutazione della Commissione stessa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho parlato all'inizio di un disegno più ampio di quello in cui si colloca questo provvedimento; siamo tutti consapevoli di quanto le pubbliche strutture condizionino il successo di ogni politica che persegua determinati obiettivi. In tal senso, il tema delle scelte degli amministratori degli enti si salda a quello più generale della riforma della pubblica amministrazione diretta o indiretta, al fine di adeguarla alle norme costituzionali di imparzialità e di buon andamento, per farne uno strumento efficiente per lo sviluppo programmato del paese.

La legge in esame dà risalto alla funzione parlamentare di controllo, ma sottolinea anche le responsabilità del Governo nella amministrazione indiretta. Esiste, sì, una pluralità di strumenti e centri decisionali, ma deve esistere anche una unità di direzione politica, secondo gli indirizzi del Governo e del Parlamento. Il parere parlamentare sulle nomine degli enti pubblici può contribuire a questo risultato (che è ben diverso dalla lottizzazione degli incarichi tra partiti), attraverso una scelta oculata degli amministratori, utilizzando nel modo più largo le competenze e le responsabilità, onde garantire non solo una guida efficiente, ma anche una condotta coordinata per gli enti ed istituti di determinante importanza nella vita economica e sociale del paese.

PRESIDENTE. Poiché il Comitato dei nove ha chiesto di potersi riunire per un esame degli emendamenti, sospendo la seduta.

Avverto che prima della ripresa provvederò a sconvocare le Commissioni, dovendosi procedere alle votazioni degli emendamenti e degli articoli del progetto di legge.

La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 11,30.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di ieri delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla X Commissione (*Trasporti*):

«Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viag-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 SETTEMBRE 1977

giatore mediante modificazioni ed integrazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato» (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (1571);

dalla XIV Commissione (Sanità):

CHIOVINI CECILIA ed altri: « Norme per il completamento del piano degli asili-nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 » (755); BOFFARDI INES ed altri: « Rifinanziamento e modifica della legge n. 1044 riguardante gli asili-nido » (783); FERRI ed altri: « Aumento del contributo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato » (872), *in un testo unificato e con il titolo*: « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044 » (755-783-872).

« Concessione di un contributo straordinario per il V congresso internazionale di psicosomatica in ostetricia e ginecologia » (1982), *con modificazioni*.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del progetto di legge, nel testo unificato della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

I provvedimenti di nomina dei presidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, sono comunicati, entro i cinque giorni successivi a quello della loro adozione, alle Commissioni permanenti per ma-

teria delle due Camere, ai fini delle eventuali iniziative e risoluzioni previste dal combinato disposto rispettivamente degli articoli 143 e 117 del regolamento della Camera e degli articoli 46 e 50 del regolamento del Senato.

1. 2.

La Loggia.

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerlo.

LA LOGGIA. Signor Presidente, con il suo consenso e per consentire un acceleramento dei nostri lavori, desidererei svolgere anche gli altri emendamenti che ho presentato e che si riferiscono ai successivi articoli del provvedimento in esame. Precisamente gli emendamenti 2. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 1, 6. 2, 6. 3, 10. 1 e 10. 2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole La Loggia.

LA LOGGIA. Vorrei anzitutto precisare che l'emendamento da me proposto all'articolo 1, ed i successivi che con esso hanno taluni collegamenti, non intendono porre in dubbio in alcun modo che il problema della nomina dei presidenti degli enti pubblici, anche economici, debba essere affrontato anche nel senso di attribuire al Parlamento l'esercizio effettivo dei poteri di controllo su queste nomine. Non intendo, cioè, contestare l'esigenza di una regolamentazione precisa ed obiettiva in questa materia.

Le preoccupazioni che mi hanno indotto a presentare taluni emendamenti, ed in particolare quello all'articolo 1 sono ben altre: le ho illustrate in sede di discussione sulle linee generali e mi permetto di richiamarmi in qualche misura ad esse in questa sede. Il provvedimento al nostro esame prevede che sia attribuita alle Commissioni permanenti la potestà di esprimere pareri su singole persone proposte alle cariche di presidenti di enti pubblici, anche economici. Non ripeterò qui le osservazioni che ieri ho formulato in ordine all'incostituzionalità dell'attribuzione alle Commissioni permanenti - quello che nel regolamento vengono definite Commissioni legislative - del compito di esprimere pareri preventivi che riguardano la designazione di singole persone. Ieri ho avuto modo di rilevare come questa materia si presti a dubbi di costituzionalità in quanto inserisce in procedimenti spiccatamente am-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 SETTEMBRE 1977

ministrativi pareri di organi appartenenti all'area del potere legislativo, violando il principio della separazione dei poteri.

Si tratta di pareri che, nel sistema della nostra Costituzione, sono demandati ad organi appositamente e specificamente individuati dalla Carta costituzionale. I pareri al Governo — lo rilevavo ieri, voglio ripeterlo oggi, anche perché c'è qualche collega in più che ascolta — sono dalla Costituzione demandati esclusivamente al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — che è anche organo di consulenza del Parlamento — e al Consiglio di Stato. Questa regolamentazione del legislatore costituente conferma il principio della divisione dei poteri. Si possono con una legge ordinaria — prescindendo dai temi di interferenza con il regolamento delle Camere — creare altri organi di consulenza al Governo, come nella specie si prevede?

Vorrei però aggiungere un'ulteriore considerazione. Anche se dovessimo ritenere costituzionalmente legittima l'attribuzione alle Commissioni legislative permanenti delle Camere della potestà di esprimere pareri preventivi al Governo — e ripeto che, come ieri ho avuto occasione di precisare, con ciò si dà luogo ad una deviazione dal sistema delineato dalla Costituzione, che attribuisce ai poteri del Parlamento in questo campo una funzione di controllo successivo, e non preventivo, salva l'ipotesi della approvazione delle dichiarazioni programmatiche, che però attiene alla funzione di indirizzo, anziché a quella di controllo —, potremmo però considerare egualmente legittima tale attribuzione quando detti pareri concernono singole persone?

Si potrebbe, in teoria, ipotizzare l'espressione di un parere preventivo del Parlamento sulla rispondenza degli atti di Governo a criteri obiettivamente fissati dalla legge in termini generali ed astratti, anche se a mio avviso si tratterebbe comunque di un'indicazione in contrasto con la Costituzione; ma quello che mi sembra inaccettabile è che il Parlamento esprima il suo giudizio su singole persone, nei termini previsti da questa proposta di legge. Il Parlamento, infatti, esprime il suo giudizio su persone singole, in termini di votazione elettiva, quando elegge delegazioni parlamentari, taluni membri della Corte costituzionale, i giudici aggregati della Corte stessa, i membri di Commissioni speciali, o comunque ratifica liste concordate con i gruppi dal Presidente della Camera (prassi

di cui, per altro, ho avuto anche occasione di valutare la dubbia costituzionalità). Ma questi sono gli unici casi in cui il Parlamento si occupa di singole persone. Con le norme in discussione noi attribuiremmo alle Commissioni parlamentari permanenti il giudizio su singole persone; giudizio che — lungi dal determinare quella pubblicità che si può offrire ad una valutazione esterna, di pubblica opinione — potrebbe anche concretarsi in votazioni, magari segrete, ispirate a criteri ben differenti da quelli che attengono alla valutazione di idoneità morale e di capacità.

Ecco perché il mio emendamento prevede che al Parlamento siano fatti pervenire i provvedimenti e intende rendere più puntuale ed incisivo il controllo che alla Camera spetta *ex post*, in base ai poteri attribuiti con gli articoli 117 e 143 del regolamento. L'articolo 143, come è noto, stabilisce che le Commissioni possono chiedere ai ministri di riferire oralmente, o anche per iscritto, sull'esecuzione di leggi; mentre l'articolo 117 prevede che in quella sede si possano adottare risoluzioni che sono vincolanti per il Governo. In questo caso, allora, il giudizio è sul rispetto dei requisiti e delle condizioni richieste e trascende la persona, incentrandosi sulla responsabilità del Governo. Certo, il giudizio può dar luogo all'obbligo del Governo di revocare il decreto, ma questa è una conseguenza naturalmente discendente dai poteri di controllo del Parlamento. È vero che ciò può creare difficoltà al Governo, come rilevava l'onorevole Bozzi nella sua relazione; è vero che questo può determinare anche una crisi di stasi negli enti; però risponde ad un corretto rapporto tra Parlamento e Governo.

Accade spesso, signor Presidente, che in quanto non applichiamo le norme che sono in vigore, non ci avvaliamo dei poteri di cui in effetti disponiamo, andiamo cercando altri rimedi, che spesso sono poi peggiori dei mali. Basterebbe dunque — come si propone nel mio emendamento — rendere più puntuale il controllo delle Camere, le quali ricevendo il decreto di nomina ove ritenessero che con esso si siano contraddetti criteri obiettivamente determinati dal Parlamento sulla scelta delle persone, ovvero non si siano rispettate altre norme legislative, oppure si sia addivenuti a compromessi (eludendo l'obiettiva esigenza di direzione prestigiosa e serena di un ente), giudicando, in sostanza, che la scelta fatta

non risponde alla esigenza di direzione obiettiva e tecnicamente valida dell'ente, potrebbero, con proprie risoluzioni, chiedere al Governo la revoca del provvedimento. Questo dice il mio emendamento, attribuendo dunque al Parlamento poteri ben più incisivi di un parere che si dice non vincolante, ma che tale finisce con il diventare determinando, tra l'altro, l'impossibilità di una tutela giurisdizionale del cittadino.

Faccio il caso ipotetico che si debba nominare il governatore della Banca d'Italia; che si scelga una persona che abbia un rango tale da consentirgli di arrivare ad una carica di quel tipo. Se, per caso, dopo la delibera del Consiglio dei ministri, la Commissione bocciasse quella candidatura, questo sarebbe certo l'inizio di una tendenza generale a non sottoporsi a rischi quali quelli connessi alla spiccata caratterizzazione politica della sede di valutazione, cioè la Commissione parlamentare. Credo, pertanto, che l'emendamento da me presentato all'articolo 1 del testo in esame risponda ad una razionale concezione dei rapporti tra Parlamento e Governo, e che sia anche rispondente ai principi della Costituzione.

Passo agli altri emendamenti. Per quanto concerne l'emendamento 2. 1, il problema si pone in questi termini: la Commissione bilancio da me presieduta ed a nome della quale parlo — non parlo certo a titolo personale — pose su questo tema la questione del conflitto di competenza, perché la legge investiva anche le nomine negli enti di gestione delle partecipazioni statali. Il problema fu risolto dal Presidente della Camera — come il regolamento prevede — nel senso che non si dovesse porre un conflitto di competenza, dato che la Commissione per le partecipazioni statali aveva già al suo esame un disegno di legge concernente le nomine per gli enti di gestione delle partecipazioni statali, e quindi poteva continuare in tale esame. La Commissione affari costituzionali, invece, si sarebbe occupata delle nomine in tutti gli altri enti.

Queste assicurazioni furono date dal Presidente della Camera in una riunione con i presidenti di Commissione, e il presidente della Commissione bilancio ne prese atto. Adesso, ci troviamo di fronte ad una normativa con la quale si rende permanente e stabile una soluzione che, nel testo a suo tempo approvato, in sede di esame del di-

segno di legge sulla riconversione industriale, dalla Camera e dal Senato si decise di considerare come provvisoria, avendo ritenuto opportuno occuparsi della nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali nella sede competente della Commissione bilancio e in occasione della riforma — già all'esame — delle stesse partecipazioni statali.

Con questa norma — ripeto — il sistema allora adottato viene reso, invece, permanente. Dopo di che ci troviamo di fronte a due diversi tipi di procedura per le nomine negli enti pubblici. Per gli enti pubblici di qualsiasi tipo, comprese le banche, la procedura è quella prevista dalla presente legge, e il parere è demandato alle Commissioni permanenti; viceversa, se si tratta di nomine negli enti di gestione delle partecipazioni statali, il parere dovrà essere espresso dalla Commissione bicamerale alla quale questo potere era stato attribuito, seppure in via meramente provvisoria.

Le possibili soluzioni sono due. Se la Camera nella sua sovranità ritiene che con questa legge si debba decidere anche sul tema della nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, non vedo alcuna ragione per non uniformare le procedure; potremmo dire che per le nomine di tutti gli enti pubblici, compresi quelli di gestione delle partecipazioni statali, si provvede a norma di questa legge, eliminando così differenze che non si spiegano se non per il fatto che si trattava di una soluzione provvisoria. Se, invece, come ritengo, l'argomento deve essere esaminato in sede di riforma delle partecipazioni statali (di cui la Commissione da me presieduta si occupa), allora a nome della Commissione bilancio debbo chiedere che venga accolto l'emendamento da me proposto il quale afferma soltanto che, fino a quando non si sarà provveduto alla riforma delle partecipazioni statali, si continuerà ad applicare la disciplina provvisoria stabilita dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Per quanto concerne l'emendamento 3. 1, esso è stato presentato in coerenza con gli emendamenti presentati e si ricollega al rilievo da me fatto preliminarmente, e cioè che si tratta nel caso di una norma sostanzialmente regolamentare. Saranno i Presidenti delle Camere — dopo l'approvazione di questa legge — a stabilire le procedure e i termini per l'espressione dei pareri da

parte delle Commissioni permanenti; altrimenti, invadiamo la potestà di regolamento delle Camere stesse, oggetto di riserva assoluta a norma della Carta costituzionale.

Sugli emendamenti che ho proposto agli articoli dal 3 al 9 non ritengo necessario soffermarmi, in quanto sono di mero coordinamento. Passo pertanto agli emendamenti che si riferiscono all'articolo 10 e in particolare all'emendamento 10. 1.

L'articolo 10, come è noto, stabilisce che per le nomine, le proposte o le designazioni di competenza dei presidenti regionali o delle giunte regionali o degli assessori regionali, le regioni devono emanare delle leggi (articolo 10, primo comma) in base ai « principi fondamentali » — così vengono chiamati — « indicati nel secondo comma ».

Come ebbi occasione di rilevare in sede di discussione sulle linee generali, il secondo comma dell'articolo 10 non contiene principi fondamentali, o almeno principi che possano considerarsi tali. Afferma soltanto che le regioni sono tenute ad assicurare forme di interventi dei consigli regionali nei procedimenti di nomina. Quali siano le forme di tali interventi o in che modo debbano essere esercitati non si dice; né si può ricavare da questa espressione alcun principio direttivo per l'attività legislativa delle stesse regioni. Diversa sarebbe la portata della norma se, anziché fare riferimento al secondo comma, si dicesse: « secondo i principi risultanti dal sistema delle norme contenute nella presente legge ». In tal caso si potrebbero individuare principi di indirizzo alla legislazione regionale. Altrimenti, potremmo trovarci di fronte a una grande diversità di procedure nelle nomine, e soprattutto a procedure che si potrebbero prestare — per confusione di poteri tra il legislativo e l'amministrativo — a rilievi di costituzionalità.

Sono queste, signor Presidente, le ragioni per cui insisto sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola presidenti, aggiungere le seguenti: e di componenti di organi direttivi e di amministrazione.

1. 1. Pazzaglia, Guarra, Bollati, Servello, Santagati.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1-bis:

È istituito alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo schedario nazionale degli enti pubblici, delle imprese, delle aziende soggetti alla vigilanza dello Stato nonché degli altri enti comunque denominati che, anche non continuamente, ricevono contributi, finanziamenti, dotazioni o quanto altro economicamente rilevabile da parte dello Stato, degli enti regione e degli enti locali.

1. 0. 1. Pazzaglia, Guarra, Bollati, Servello, Santagati.

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerli.

PAZZAGLIA. Come abbiamo precisato nel corso della discussione sulle linee generali, noi riteniamo, senza ombra di dubbio, un fatto positivo il controllo delle nomine dei presidenti degli enti di cui all'articolo 1 delle proposte di legge, ma riteniamo altresì che esso non sia sufficiente e che non ci si debba limitare soltanto al controllo delle nomine dei presidenti e, come credo si deciderà da parte dell'Assemblea, dei vicepresidenti, ma si debba invece controllare anche le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione.

Mi rendo conto che il numero dei componenti dei consigli di amministrazione è così elevato da poter creare difficoltà di carattere pratico, ma credo ciononostante, che ci si debba avviare verso questo controllo, affrontando le difficoltà che sono normali in qualunque modificazione di vecchi e cristallizzati sistemi.

È questo il motivo per cui abbiamo presentato l'emendamento 1. 1, che riteniamo sia strettamente collegato, da un punto di vista logico, all'articolo aggiuntivo 1. 0. 1. Pensiamo, infatti, che il Parlamento debba avere a disposizione uno strumento di controllo del complesso delle nomine e degli incarichi che sono stati attribuiti: da ciò il cosiddetto « schedario ».

Non sfugge ad alcuno che vengono fatte nomine plurime nei consigli d'amministrazione, che esistono cumuli di incarichi e che al Parlamento, proprio per la difficoltà di controllo che oggi ha, sfugge l'esistenza di tali situazioni. Questa difficoltà potrebbe

essere eliminata se venisse appunto istituito uno schedario nazionale dei componenti dei consigli di amministrazione.

In sede di Comitato ristretto questa esigenza è stata recepita da tutti, come per altro era stata avvertita anche al momento della presentazione del testo della Commissione. Si è però ritenuto che non sia possibile accettare un emendamento che preveda l'istituzione dello schedario nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: sarà invece possibile — ed io condivido questa impostazione — istituire tale schedario presso il Parlamento, sulla base delle segnalazioni che ad esso perverranno in applicazione dell'emananda legge sul controllo degli enti pubblici.

Pertanto, se la Commissione dovesse farsi esplicitamente interprete di questa esigenza, noi non insisteremo per la votazione dell'articolo aggiuntivo 1. 0. 1, mentre manteniamo comunque fermo l'emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: presidenti, aggiungere le seguenti: e vicepresidenti.

1. 4. Labriola, Balzamo, Di Vagno, Salvatore, Colucci, Giovanardi, Magnani Noya Maria, Felisetti, Bertoldi, Novellini.

L'onorevole Labriola ha facoltà di svolgerlo.

LABRIOLA. Signor Presidente, con il suo consenso desidererei svolgere anche gli altri emendamenti da me presentati ai successivi articoli, e precisamente gli emendamenti 2.2, 2.4, 4.2, 7.1, 8.2 e 10.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Labriola.

LABRIOLA. Gli emendamenti 1.4, 2.4, 3.2 e 10.3, portatori di un'identica proposta, corrispondono alla finalità di associare anche i vicepresidenti, la cui nomina risalga a proposta del Governo, alla disciplina che il progetto di legge prescrive per i presidenti. Ci è sembrata, questa, una soluzione equilibrata tra il mantenimento della disciplina per i soli presidenti prevista dal testo unificato e le proposte di estenderla anche ai consigli di amministrazione; proposte che, pur non riscuotendo un dissenso di principio, urtano contro un'indubbia

difficoltà materiale, che renderebbe improba l'applicazione della legge. Ci sembra per altro che l'inserimento dei vicepresidenti tra i soggetti sottoposti al controllo del Parlamento sia giustificato dalle funzioni che a tali soggetti derivano dalla fonte della loro nomina, cioè dall'atto del Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.2 e 4.2, che sono strettamente collegati a questi (tanto che li illustriamo insieme), riteniamo che essi corrispondano alla opportunità (che è già stata evidenziata in sede di discussione sulle linee generali) di dare un significato politico più pregnante all'atto di controllo del Parlamento. Riteniamo cioè che il parere espresso dalle Camere attraverso le Commissioni competenti per materia sia un atto che non riguarda solo (come naturalmente deve essere) le attitudini professionali, la capacità e la idoneità dirigenziale dei soggetti da proporre alla guida di questi enti, ma deve estendersi alle finalità generali della gestione e della attività di indirizzo.

È evidente (aggiungo questa considerazione per rispondere ad obiezioni che potrebbero essere mosse) che il principio della solidarietà della maggioranza pone comunque il Governo al riparo da atti di indirizzo delle singole Commissioni che non rientrano nell'ambito di quello dell'esecutivo.

Infine, l'emendamento 7.1 ha il solo fine di dissipare qualsiasi incertezza che possa derivare in sede applicativa per la individuazione dei soggetti per i quali si stabilisce l'incompatibilità ad assumere incarichi presidenziali. Poiché per taluni di questi soggetti è controversa e variabile, a seconda delle convenienze del momento, la qualifica di « giudici amministrativi », abbiamo preferito proporre che questi casi siano elencati per categorie nominativamente identificate, proprio allo scopo di evitare che, dalla ricorrente incertezza sulla natura di tali categorie, possano derivare dubbi nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: devono richiedere, con le seguenti: devono ottenere.

1. 3. Biasini, Battaglia, Del Pennino, Robaldo.

DEL PENNINO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente, e se ella mi consente, chiedo di svolgere insieme anche gli altri

emendamenti Biasini ai successivi articoli, e precisamente gli emendamenti 2. 3, 3. 2 e 8. 1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

DEL PENNINO. Con i nostri emendamenti intendiamo vincolare la designazione governativa per la nomina dei presidenti non alla semplice richiesta, ma alla emanazione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Riteniamo che l'introduzione dell'espressione « devono ottenere », in luogo dell'espressione « devono richiedere » sia fondamentale per non vanificare l'obiettivo che con questo provvedimento ci proponiamo, e cioè consentire che la scelta dell'esecutivo sia effettivamente controllata, verificata, confortata dal parere parlamentare. In questo senso raccomandiamo al voto dell'Assemblea l'emendamento Biasini 1. 3.

Per quanto riguarda l'emendamento Biasini 2. 3, esso si collega direttamente con il precedente, cui mi riferivo poco fa, in quanto anch'esso tende a rafforzare il parere della Commissione parlamentare. Perché noi proponiamo che le due Commissioni competenti per materia della Camera e del Senato debbano esprimersi congiuntamente, anziché dare pareri separati? Perché pensiamo che, se il parere delle Commissioni deve incidere nella formazione della volontà che conduce alla decisione di nomina, esso non può che essere espresso dagli organi parlamentari nel loro complesso. L'espressione di due pareri separati, manifestati da una Commissione della Camera e da una Commissione del Senato, finirebbe con il vanificare l'intervento parlamentare.

Per quanto riguarda l'emendamento Biasini 3. 2, con esso chiediamo che il termine assegnato alle Commissioni per la formulazione del parere decorra non dalla data della richiesta, ma dalla data dell'assegnazione alla Commissione. Diversamente, nelle more fra la formulazione della richiesta, la comunicazione alle Presidenze delle Camere e l'assegnazione alle Commissioni, potrebbe trascorrere tutto il periodo entro il quale, anche nella formulazione attuale del progetto di legge è obbligatoria l'espressione del parere da parte delle Commissioni.

Per quanto concerne l'emendamento Biasini 8. 1, con esso chiediamo che i dati relativi alle proposte di nomina siano comu-

nicati non all'ente o istituto di cui la persona da nominare deve essere amministratore, ma all'organo di Governo competente per la proposta, in quanto è quest'ultimo che deve avere gli elementi di giudizio per poter confortare le proprie scelte.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

BOZZI, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento Pazzaglia 1. 1. Ho già detto nella mia replica che questo provvedimento ha un carattere di sperimentazione. Ci rendiamo conto delle ragioni esposte dall'onorevole Pazzaglia, tanto è vero che nella proposta di legge che porta la mia firma il controllo era previsto per tutti gli amministratori. Tuttavia, vogliamo varare una legge che possa essere applicata. Gli amministratori sono tanti, gli enti sono infiniti e probabilmente rischieremo di fare una legge che poi resterebbe morta. Ho ascoltato con interesse quanto l'onorevole Pazzaglia ha proposto, e cioè che si possa costituire a cura della Camera — ne faremo domanda al Presidente — uno schedario, che sarà possibile realizzare agevolmente. Con tale schedario, in base alle comunicazioni degli amministratori, si potranno individuare gli enti e catalogare gli amministratori stessi. Pertanto, inviterei l'onorevole Pazzaglia a ritirare il suo emendamento, sul quale, altrimenti, esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Biasini 1. 3, mi duole di non essere d'accordo in questa che ritengo soltanto una battaglia sulle parole. Il Governo non deve « ottenere », in quanto esso ha soltanto il dovere di « richiedere » il parere. Se il Governo non ottenesse il parere, avrebbe il dovere di procedere ugualmente. Se entro 20 giorni — o 30 giorni qualora sia chiesta la proroga — la Commissione non esprimesse il suo parere, il Governo procederebbe senza di esso: quindi ha solo il dovere di richiederlo. La Commissione è pertanto contraria a questo emendamento.

La Commissione è invece favorevole all'emendamento Labriola 1. 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza Consiglio dei ministri. Nella mia replica ho illustrato i motivi per cui non

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 SETTEMBRE 1977

posso concordare con l'emendamento La Loggia 1. 2, così come ho anche detto le ragioni per cui la disciplina che si propone deve essere applicata in relazione ai presidenti e non ai componenti di organi direttivi e di consigli di amministrazione. Il Governo è pertanto contrario anche all'emendamento Pazzaglia 1. 1.

Ho altresì detto che non ritengo che il Governo possa essere vincolato ad ottenere il parere. L'obbligo per il Governo è solo quello di richiedere il parere. Sono pertanto contrario all'emendamento Biasini 1. 3.

Per quanto riguarda l'emendamento Labriola 1. 4, ritengo che la nomina dei vicepresidenti dovrebbe essere sottoposta alla disciplina prevista nel progetto di legge per i consiglieri di amministrazione. Comunque, mi rimetto all'Assemblea su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole La Loggia, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

LA LOGGIA. L'onorevole Bozzi questa mattina, con sottile ironia, diceva che ho espresso in quest'aula alcune solitarie considerazioni. In effetti è così, anche perché il gruppo al quale ho l'onore di appartenere ha un orientamento diverso da quello da me prospettato. Non vorrei rimanere solitario anche nel voto, e pertanto ritiro l'emendamento.

ORSINI GIANFRANCO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento La Loggia 1. 2.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Del Pennino, mantiene l'emendamento Biasini 1. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Labriola 1. 4, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Pazzaglia 1. 01?

BOZZI, Relatore. Ritengo che l'onorevole Pazzaglia si possa accontentare della mia dichiarazione relativa alla formazione di uno schedario parlamentare e lo invito pertanto a ritirare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia?

PAZZAGLIA. Ritiro questo articolo aggiuntivo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZARINO, Segretario, legge:

« Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

Per le nomine dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali il parere è espresso dalla Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei pre-

sidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, continuano ad applicarsi, per le dette nomine, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. 1. La Loggia.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il parere parlamentare è espresso da una Commissione composta dai membri delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia.

2. 3. Biasini, Battaglia, Del Pennino, Robaldo.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

2. 2. Labriola.

Al secondo comma, dopo la parola: presidenti, aggiungere le seguenti: e dei vice-presidenti.

2. 4. Labriola, Balzamo, Di Vagno, Salvatore, Colucci, Giovanardi, Magnani Noya Maria, Felisetti, Bertoldi, Novellini.

Ricordo che questi emendamenti sono già stati svolti in sede di esame dell'articolo 1. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: di vigilanza.

2. 5.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

BOZZI, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento La Loggia 2. 1. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un provvedimento che detta le norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici: sarebbe assai strano che venissero esclusi gli enti di gestione delle partecipazioni statali. Vi è, è vero, una legge apposita, ma nel momento in cui discipliniamo la nomina dei presidenti, è bene che per gli enti di gestione delle partecipazioni statali queste nomine siano regolamentate in

maniera identica a quelle negli enti pubblici anche economici. Resta una diversità: la composizione della Commissione. Tale diversità è giustificata dal fatto che la legge 12 agosto 1977, n. 675, attribuisce a questa Commissione dei poteri più ampi sugli indirizzi e sui programmi delle partecipazioni statali.

Per quanto riguarda l'emendamento Biasini 2. 3, che investe uno dei punti centrali del progetto di legge, vorrei pregare i colleghi del gruppo repubblicano che lo hanno presentato di ritirarlo, in quanto la sua reiezione (che io sarei costretto a chiedere) pregiudicherebbe l'avvenire, poiché non è escluso che, a norma di regolamento delle due Camere, queste due Commissioni possano riunirsi congiuntamente. Viceversa, se l'emendamento venisse respinto, questa possibilità sarebbe preclusa. Ciò che noi abbiamo voluto affermare è il principio del bicameralismo; ma, come i regolamenti prevedono, le Commissioni si possono riunire anche congiuntamente. Perché precludere questa possibilità? Comunque, se i colleghi repubblicani non lo ritireranno, mi dichiaro contrario a questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Labriola 2. 2, la Commissione è favorevole, poiché esso precisa meglio la funzione del parere parlamentare. La Commissione accetta altresì l'emendamento Labriola 2. 4.

Quanto all'emendamento della Commissione, esso è soltanto formale: proponiamo di sopprimere al secondo comma dell'articolo 2 le parole « di vigilanza », inserite per un errore materiale.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è contrario agli emendamenti La Loggia 2. 1 e Biasini 2. 3; è favorevole all'emendamento Labriola 2. 2, mentre si rimette all'Assemblea per l'emendamento Labriola 2. 4. Accetta infine l'emendamento 2. 5 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole La Loggia, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LA LOGGIA. Per quanto riguarda questo articolo le considerazioni sono diverse da quelle che ho svolto in sede di esame dell'articolo 1, poiché in questo caso non sono solitario, ma sono appoggiato dal mio

gruppo. Tuttavia, dato che potremmo diventare solitari come gruppo, non insisto per la votazione per evitare che la materia resti preclusa da un voto negativo della Camera. Viceversa, ritengo che la Commissione bilancio debba mantenere i più ampi poteri in materia di riforma delle partecipazioni statali.

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, mantiene l'emendamento Biasini 2. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEL PENNINO. Ritiro questo emendamento, poiché mi auguro che al Senato possano essere accolte le considerazioni che abbiamo formulato a sostegno del nostro emendamento. Per altro, ciò non significa che non manteniamo la nostra posizione di forte riserva sulla formulazione dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Labriola 2. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Labriola 2. 4, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MAZZARINO, Segretario, legge:

« Il parere è espresso entro il termine di venti giorni dalla richiesta, prorogabile una volta soltanto per dieci giorni, ove le Commissioni competenti chiedano di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorso il termine di cui al precedente com-

ma, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni ».

PRESIDENTE. L'emendamento La Loggia 3. 1, soppressivo dell'articolo 3, già illustrato in sede di esame dall'articolo 1, è da considerarsi precluso a seguito delle precedenti votazioni. È stato presentato il seguente emendamento, anch'esso già illustrato in sede di esame dell'articolo 1:

Al primo comma, sostituire le parole: dalla richiesta, con le seguenti: dall'assegnazione alle Commissioni della richiesta di parere.

3 2. **Biasini, Battaglia, Del Pennino, Robaldo.**

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

BOZZI, Relatore. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biasini 3. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MAZZARINO, Segretario, legge:

« La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in vista dei fini e degli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico ».

PRESIDENTE. Il seguente emendamento, già illustrato in sede di esame dell'artico-

lo 1, è da considerarsi precluso a seguito delle precedenti votazioni:

Sostituire le parole: La richiesta di parere da parte del Governo, *con le seguenti:* L'invio dei provvedimenti di cui all'articolo 1 è accompagnato da una relazione, la quale.

4. 1. **La Loggia.**

È stato presentato il seguente emendamento, anch'esso già illustrato in sede di esame dell'articolo 1:

Sostituire le parole: in vista dei fini e degli indirizzi, *con le seguenti:* in relazione ai fini ed agli indirizzi.

4. 2. **Labriola.**

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

BOZZI, *Relatore.* La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Labriola 4. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MAZZARINO, *Segretario,* legge:

« Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge ».

PRESIDENTE. Il seguente emendamento, già illustrato in sede di esame dell'articolo 1, è da considerarsi precluso a seguito delle precedenti votazioni.

Sostituire le parole: Il parere parlamentare, *con le seguenti:* l'invio previsto dall'articolo 1.

5. 1. **La Loggia.**

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati altri emendamenti.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MAZZARINO, *Segretario,* legge:

« Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la riconferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La riconferma non può essere effettuata per più di due volte, salvo il disposto dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

PRESIDENTE. I seguenti emendamenti, già illustrati in sede di esame dell'articolo 1, si intendono preclusi a seguito delle precedenti votazioni:

Sopprimere il primo comma.

6. 2. **La Loggia.**

Al secondo comma, sostituire le parole: la stessa procedura, *con le seguenti:* la procedura prevista dagli articoli precedenti.

6. 3. **La Loggia.**

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

I componenti gli organi direttivi, collegiali o individuali, degli enti di cui alla presente legge, designati o nominati dal Governo o da organi dell'amministrazione dello Stato o di quella regionale o degli enti locali, permangono nell'incarico presso lo stesso ente unicamente per due mandati, anche non consecutivi, ma con il limite massimo di otto anni, fatte salve le disposizioni più restrittive in vigore.

I componenti degli organi direttivi, collegiali o individuali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ricoperto l'incarico per più di otto anni o di due mandati decadono dalla carica.

6. 1. **Pazzaglia, Guarra, Bollati, Santagati, Servello.**

SANTAGATI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Il nostro emendamento propone che la durata del mandato che viene conferito con la nomina non ecceda gli otto anni, volendo così inserire un freno, un correttivo, nel sistema delle nomine che, a volte, vengono attribuite a vita. Si legge anche nei necrologi quanto lungamente siano state ricoperte talune cariche! Ci auguriamo quindi, nella logica di quanto da noi sostenuto in sede di discussione sulle linee generali, che l'emendamento da noi presentato sia accolto, pur con le modifiche che discendono dalla reiezione del nostro emendamento all'articolo 1 (che si proponeva di estendere il controllo ai componenti gli organi direttivi e di amministrazione).

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere, in fine, le parole: salvo il disposto dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

6. 4.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo e di esprimere inoltre il parere della Commissione sull'emendamento Pazzaglia 6. 1.

BOZZI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Pazzaglia 6. 1, perché lo stabilire una decadenza dopo otto anni non solo può avere carattere punitivo ma può anche essere contrario alle esigenze di funzionalità dell'ente. Quanto all'emendamento della Commissione 6. 4, esso è di natura formale e tende ad evitare equivoci in sede di interpretazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono

anch'io contrario all'emendamento Pazzaglia 6. 1, mentre accetto l'emendamento 6. 4 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, amministrativo e contabile; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, già illustrato in sede di esame dell'articolo 1:

Alla lettera e), sostituire le parole: amministrativo e contabile, *con le seguenti:* del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti,

e di ogni altra giurisdizione anche speciale.

7. 1. **Labriola.**

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

BOZZI, Relatore. Esprimo parere favorevole, a condizione che nell'emendamento sia soppressa la parola « anche ».

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere favorevole all'emendamento Labriola 7. 1, con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, accetta la proposta del relatore di sopprimere nel suo emendamento la parola « anche »?

LABRIOLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Labriola 7. 1, con la modifica proposta dal relatore, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MAZZARINO, Segretario, legge:

« Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti; sono nominati presidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina, a dichiarare all'ente o istituto:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;

2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga dichiarazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali dichiarazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere e all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma primo, in qualsiasi momento accertata importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati in sede di esame dell'articolo 1:

Al primo comma, sostituire le parole: all'ente o istituto, con le seguenti: all'organo di Governo competente per la nomina, designazione o proposta e al terzo comma sopprimere le parole: e all'organo di Governo competente per la nomina, proposta, designazione.

8. 1. **Biasini, Battaglia, Del Pennino, Robaldo.**

Al primo comma, dopo la parola: presidenti aggiungere le seguenti: vicepresidenti.

8. 2. **Labriola, Balzamo, Di Vagno, Salvatore, Colucci, Giovanardi, Magnani Noya Maria, Felisetti, Bertoldi, Novellini.**

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

BOZZI, Relatore. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorro con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Biasini 8. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Labriola 8. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro 15 giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1. Pazzaglia, Guarra, Bollati, Santagati, Servello.

L'onorevole Pazzaglia, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Desidero motivare le ragioni per le quali ritiriamo il nostro emendamento. La proposta di sopprimere l'articolo 9 presupponeva la estensione dei controlli non soltanto ai presidenti e ai vicepresidenti, ma anche ai componenti dei consigli di amministrazione. Ma poiché le nomine di questi ultimi sfuggiranno al controllo del Parlamento, non intendiamo privarci di quelle garanzie offerte dall'articolo 9, che consente al Parlamento l'esame per lo meno della scheda biografica e di altre notizie informative.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati altri emendamenti.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del presidente della regione, della giunta regionale o dei singoli assessori, le regioni provvedono ad emanare norme legislative

nei limiti dei principi fondamentali indicati nel secondo comma, entro i termini di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953. n. 62.

Le regioni sono tenute ad assicurare forme di interventi dei consigli regionali nei procedimenti di nomina, proposta o designazione di cui al precedente comma, a stabilire incompatibilità analoghe a quelle previste dalla presente legge e ad indicare i criteri di scelta e i requisiti dei candidati ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati in sede di esame dell'articolo 1:

Al primo comma, sostituire le parole: Per le nomine, le proposte o le designazioni, con le seguenti: Per i provvedimenti di nomina.

10. 1.

La Loggia.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le regioni stabiliscono per i provvedimenti di nomina di cui al precedente comma procedure ed incompatibilità analoghe a quelle previste dalla presente legge e fissano i criteri di scelta ed i requisiti dei candidati.

10. 2.

La Loggia.

Al primo comma, dopo la parola: presidenti aggiungere le seguenti: e dei vicepresidenti.

10. 3.

Labriola, Balzamo, Di Vagno, Salvatore, Colucci, Giovanardi, Magnani Noya Maria, Felisetti, Bertoldi, Novellini.

L'emendamento La Loggia 10. 1 è da ritenere precluso a seguito delle precedenti votazioni.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, potrei ritirare l'emendamento 10. 2 se la Commissione si dichiarasse favorevole a sostituire nel primo comma dell'articolo 10 le parole « indicati nel secondo comma », con le altre « risultanti dalla presente legge ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 SETTEMBRE 1977

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

BOZZI, *Relatore*. Accetto questa modifica e propongo pertanto, a nome della Commissione, il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: di cui al precedente comma, con le altre: risultanti dalla presente legge.

10. 4.

Sono inoltre favorevole all'emendamento Labriola 10. 3.

LA LOGGIA. Ritiro allora il mio emendamento 10. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione 10. 4 e all'emendamento Labriola 10. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Labriola 10. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 10. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

ART. 10-bis.

Il presidente della Corte dei conti, ai fini dell'acquisizione di elementi per l'esercizio del controllo, può disporre con proprio decreto ispezioni agli enti sottoposti a controllo in forza della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il magistrato incaricato della ispezione può essere assistito da esperti o consulenti designati, anche con successivo decreto, dal presidente della Corte dei conti.

10. 01. Guarra, Pazzaglia, Bollati, Servello, Santagati.

ART. 10-ter.

Nel corso delle ispezioni il magistrato ha accesso a tutta la documentazione dell'ente ed ha i più ampi poteri per ottenere chiarimenti, informative o quanto altro necessario sia dagli organi direttivi, sia dai singoli componenti come anche dal personale dell'ente.

La relazione sulla ispezione è allegata alla relazione annuale della Corte dei conti al Parlamento.

10. 02. Pazzaglia, Guarra, Bollati, Servello, Santagati.

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di illustrarli.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, più che per illustrare questi due articoli aggiuntivi, prendo la parola per motivare la nostra decisione di non insistere per la loro votazione.

Nel corso della riunione del Comitato dei nove è apparso evidente un dissenso della maggioranza della Commissione, ma nello stesso tempo un convincimento, abbastanza diffuso, dell'opportunità di differire l'esame dell'argomento trattato dai nostri articoli aggiuntivi alla discussione del provvedimento relativo alle competenze della Corte dei Conti. Quindi non insistendo oggi, ci riserviamo di formulare queste richieste in quella sede. In questo modo facilitiamo l'accoglimento su un piano generale dei criteri indicati nei nostri articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente articolo 10-bis:

Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

10. 03.

L'onorevole relatore intende svolgerlo ?

BOZZI, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 10. 03 della Commissione ?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo apprezza gli intendimenti della Commissione; ritiene per altro che la materia andrebbe disciplinata più compiutamente. Si rimette pertanto all'Assemblea su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10. 03 della Commissione, per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Novellini. Ne ha facoltà.

NOVELLINI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento nel suo complesso, formuliamo alcune brevi ulteriori valutazioni di carattere generale, data l'importanza della materia.

Il provvedimento in esame cade in un momento della vita nazionale nel quale la discussione sulle cariche pubbliche, soprattutto economiche, ha raggiunto un alto grado di intensità, pienamente giustificato dalla sempre crescente importanza che queste cariche rivestono per tutta la collettività nazionale. Il gruppo socialista, che a questa discussione ha dato un contributo non secondario sia in sede parlamentare (mi richiamo qui al contributo del collega Labriola) sia nella società civile, ritiene che il dibattito in corso trovi nella proposta sulla quale siamo chiamati ad esprimere il nostro voto una conclusione che vorrei paradossalmente definire iniziale. Voglio dire, cioè, che il provvedimento riguardante la presidenza di istituti ed enti pubblici anche economici contempla una tale gamma di casi da richiedere, dopo la sua approvazione, successivi approfondimenti per i singoli settori.

Non vi è dubbio, infatti, che la categoria degli enti pubblici al quale esso, nell'articolo 1, si riferisce, comprenda, direttamente o indirettamente, organismi assai diversi tra loro per natura giuridica e per funzioni operative: e ciò comporta, nell'ambito di alcuni principi generali, la ne-

cessità di talune precisazioni. A questo scopo il gruppo socialista sta predisponendo, e ne preannuncia fin d'ora la presentazione, uno specifico progetto di legge destinato a regolamentare le nomine negli istituti finanziari e bancari pubblici, in quel settore, cioè, che si colloca, per i suoi poteri, a monte di tutto il sistema economico del paese.

Abbiamo esaminato a fondo, prima di decidere di dare voto favorevole al progetto di legge in esame, la sua compatibilità con i principi generali sui quali si fonda la nostra concezione dei criteri da seguire nelle nomine nel settore pubblico; e abbiamo riscontrato che questa compatibilità esiste, come d'altra parte è dimostrato dal fatto che il testo in esame esce dalla fusione di alcuni progetti di legge, uno dei quali di parte socialista; ma anche dal fatto che gli obiettivi sono comuni.

Questi obiettivi possono così riassumersi: 1) ogni nomina di carattere pubblico in enti economici è di competenza - a livello nazionale - dell'esecutivo, cioè del Governo; 2) ogni nomina del Governo è assoggettata al controllo del Parlamento; 3) ogni nomina a livello regionale è assoggettata al controllo del consiglio regionale; 4) chiunque ponga la sua candidatura alle nomine pubbliche deve assoggettarsi a controlli di carattere personale, patrimoniale e fiscale; 5) chi si trova in particolari situazioni professionali non può porre la sua candidatura a cariche pubbliche.

Non vi è dubbio che il progetto di legge in esame contiene l'affermazione degli obiettivi che ho sopra enunciato; e questa è la ragione del favore del gruppo socialista.

Non vi è dubbio, per altro, che il progetto di legge presenti ancora insufficienze e contraddizioni, che sono ben chiare a noi e che ci hanno indotto a serie riflessioni. A queste carenze sembra opportuno, se pur brevemente, accennare, non soltanto per scrupolo di precisione, ma perché se ne possa tener conto in tutte le sedi di successiva analisi del provvedimento stesso.

Ci sembra, innanzi tutto, che il progetto di legge, riguardando soltanto « gli enti pubblici, anche economici », ponga in essere una discriminazione nell'ambito dell'attività economica dello Stato, tra enti che per legge, regolamenti, statuti o per consolidata dottrina e giurisprudenza sono giuridicamente considerati enti pubblici ed enti che, pur essendo chiaramente pubblici per

la proprietà del loro capitale, tali non possono definirsi per la loro natura giuridica.

Per maggior chiarezza faccio un preciso esempio: saranno disciplinati dal progetto di legge in esame il Banco di Napoli o la Banca nazionale del lavoro, ma non vi saranno compresi la Banca commerciale italiana o il Banco di Roma; vi rientra l'Istituto mobiliare italiano, ma non la Mediobanca, ancora più contraddittoriamente, vi rientra l'Istituto nazionale delle assicurazioni, ma non l'Assitalia. È ancora più grave che sia compreso nel progetto di legge, ad esempio, un istituto di credito ordinario, ma non un istituto di credito a medio termine, che, per le sue funzioni, esercita allora dei poteri maggiori di quello di credito ordinario e ne ha la proprietà.

Un'altra delle contraddizioni che sembrano al gruppo socialista più evidenti riguarda il fatto che sono escluse dal progetto di legge cariche direzionali, che pure derivano da nomine dei ministri; e ciò comporta che nello stesso istituto è soggetto a particolare controllo il presidente, che normalmente non ha poteri esecutivi, mentre non è soggetto a nessun controllo, anche se nominato nello stesso modo del presidente, il direttore generale, che ha tutti i poteri esecutivi.

Infine, per quanto concerne le casse di risparmio, mi corre l'obbligo di fare qui un richiamo esplicito al progetto di legge del gruppo socialista, del quale non è stata ancora iniziata la discussione, riguardante la riforma di tali istituti. Faccio questo riferimento anche perché delle novanta casse di risparmio italiane, ben quarantatre, se non fosse accettata la loro natura di enti pubblici, non cadrebbero sotto i dettami della presente legge.

Il gruppo socialista ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sui problemi riguardanti le incompatibilità previste dal progetto di legge, che il gruppo socialista approva e fa proprie, con l'avvertenza, per altro, che a queste incompatibilità (che vorrei definire istituzionali) dovranno esserne aggiunte altre, che vorrei definire gestionali e, se mi è consentita la parola, morali.

Mi riferisco in particolare a due casi: del primo si è già occupato, nella Commissione finanze e tesoro, il ministro Stammati, quando ha affermato che il Governo ritiene inopportuno e da evitare che direttori generali e dirigenti di istituti di credito assumano cariche consiliari o presiden-

ziali negli stessi istituti nei quali ricoprono o hanno ricoperto incarichi direzionali; il secondo riguarda fattispecie ancora più delicate e cioè la inopportunità che altri dirigenti della vigilanza bancaria, vale a dire della Banca d'Italia, assumano, al termine o non al termine della loro carriera, incarichi consiliari o direzionali o sindacali in istituti di credito, in ordine ai quali hanno esercitato la vigilanza in nome dello Stato. È sempre presente innanzi a noi, a questo proposito, l'esempio di grande rigore offerto a tutto il paese dal governatore della Banca d'Italia, Menichella, che al termine del proprio mandato ha rifiutato incarichi di qualsiasi genere!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con questo spirito, con queste riserve, con l'intenzione di presentare un progetto di legge che contenga tutte le nostre osservazioni, ma anche con la consapevolezza che il progetto di legge che ci apprestiamo a votare rappresenti un fatto importante nella vita degli enti pubblici di questo paese, il gruppo socialista conferma il suo voto favorevole, che deriva anche da esperienze compiute dal nostro partito negli anni in cui i propri rappresentanti hanno seduto sui banchi del Governo. L'esperienza di quegli anni ci ha dimostrato che, senza il controllo delle grandi centrali economiche e finanziarie del paese, vana è l'illusione di governare realmente. Riteniamo quindi mistificatoria la polemica che alcuni partiti conducono tra tecnici e politici. Riteniamo che chiunque indulga a queste polemiche — ritenendo in questo modo di esercitare una sorta di *captatio benevolentiae* nei confronti dei tecnici — compia o un'ipocrisia o un errore: in entrambi i casi, un'azione cui i socialisti non possono dare il loro consenso, né il loro avallo (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armella. Ne ha facoltà.

ARMELLA. Desidero annunciare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano alla proposta di legge in esame, perché recepisce largamente le istanze, le proposte e gli intendimenti espressi in Commissione ed in aula. La proposta di legge riafferma, infatti, alcuni punti per noi fondamentali: quelli della distinzione tra esecutivo e legislativo, istituendo il parere della Commissio-

ne parlamentare senza fare commistioni o contaminazioni. È ribadito il principio del bicameralismo, anche se al secondo comma dell'articolo 2 rimane una dizione che riteniamo meriti ulteriore ed approfondito riesame. E desideriamo esprimere ancora la nostra soddisfazione per le ampie incompatibilità fissate dal provvedimento che, indubbiamente, conferiscono una maggiore chiarezza alle scelte che l'esecutivo, e il legislativo con il suo parere, dovranno effettuare.

Esprimiamo altresì la nostra soddisfazione per la approvazione dell'articolo aggiuntivo della Commissione 10-bis, — che era stato da noi suggerito — che consente finalmente la determinazione delle indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti, con decreti dell'autorità proponente, da pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale*. Diamo così una risposta a quanti ritengono che i motivi per i quali si voglia accedere alla presidenza degli enti pubblici siano determinati anche da questo fattore che, qualche volta, certamente non è secondario, nella individuazione delle aspirazioni a tali cariche. Anche in questo settore l'opinione pubblica deve avere la soddisfazione della pubblicità nella determinazione dei compensi.

Con tale normativa rispondiamo altresì all'insistenza con la quale la pubblica opinione ci domanda di assumere provvedimenti in ordine alla « giungla retributiva », di fronte a questa corsa impetuosa — da parte degli alti gradi soprattutto della pubblica amministrazione e di altri enti — verso retribuzioni che debbono, sì, risultare adeguate ma che non possono tollerarsi in una misura che risulti sproporzionata specialmente in rapporto alle richieste ed alle stesse retribuzioni dei gradi più modesti, che sono la grande maggioranza dei lavoratori.

Per la verità si tratta talvolta di cifre — specie per quanto riguarda le indennità di buonauscita — che fanno arrossire e lasciano sconcertati coloro che simili livelli retributivi non possono sperare non di conseguire, ma neppure di sfiorare in tutta la vita. Riteniamo che anche da questo punto di vista si sia compiuta una saggia opera di moralizzazione.

Se perciò il provvedimento in esame si propone di corrispondere ad un'esigenza di chiarezza, di maggiore pubblicità anche a livello patrimoniale dei dirigenti; se esso intende contenere spinte che si presenta-

no sempre come eversive e distruttive nei riguardi di un buon andamento della pubblica amministrazione, ebbene, a maggior ragione tale intendimento viene ribadito ed esaltato dalla norma contenuta nell'articolo aggiuntivo 10.03 testè approvato dalla Camera.

Ci sembra di non dover aggiungere altro a quanto abbiamo brevemente osservato in merito agli elementi essenziali di questo provvedimento cui ci apprestiamo a dare la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Nel corso della discussione sulle linee generali il gruppo del MSI-destra nazionale ha posto in evidenza gli elementi di differenziazione, anche sostanziale, tra la sua proposta di legge ed il testo licenziato dalla Commissione. Si tratta di differenze che concernono i criteri del controllo sugli enti ed istituti pubblici, criteri che nel provvedimento da noi elaborato sono definiti in modo rigido e fermo, così da apparire idonei a stroncare qualsiasi fenomeno di malcostume che oggi si possa riscontrare.

Dobbiamo poi sottolineare che abbiamo presentato anche una serie di emendamenti al testo della Commissione; e rileviamo ora che i risultati conseguiti nel corso dell'esame — in Assemblea, ma soprattutto nel Comitato ristretto — degli articoli e degli emendamenti sono da considerarsi positivi per quanto concerne talune modifiche che sono state introdotte nel testo. Sembra, cioè, che non si debba sottovalutare il risultato ottenuto, soprattutto per quanto concerne una nostra specifica proposta, cioè l'istituzione di uno schedario nazionale che potrà costituire, come mi sono già permesso di rilevare nell'illustrazione del nostro emendamento, lo strumento idoneo per un controllo capillare — giorno per giorno, nomina per nomina, persona per persona — sulla vita degli organi amministrativi dei vari enti ed istituti pubblici.

Sarà possibile, in questo modo, porre rimedio ad uno dei più gravi guasti del sottogoverno italiano, che è rappresentato dal cumulo delle cariche: anche nel corso di questo dibattito è stato osservato, con una concisa battuta, che esistono nel nostro paese individui che cumulano anche tren-

ta o quaranta incarichi in diversi consigli di amministrazione, percependo notevoli indennità senza adempiere i doveri del loro ufficio, che considerano come una semplice sinecura. Attribuiamo pertanto grande rilievo a questa possibilità che si apre, con l'istituzione dello schedario nazionale, di controllare e quindi eliminare quello che può considerarsi un fenomeno teratologico del sottogoverno italiano.

Altro aspetto al quale attribuiamo non scarso rilievo è quello dell'approvazione di un emendamento che consente il controllo, da parte del Parlamento, non di tutte le nomine, ma anche di quelle dei vicepresidenti degli enti in questione. Tali nomine, in genere, sono fatte nel quadro di una lottizzazione, per concordare tra i vari partiti le soluzioni di equilibrio nell'ambito dei consigli di amministrazione. Si realizza così, anche per le nomine dei vicepresidenti, un controllo politico sulle scelte che vengono effettuate.

Altro importante aspetto, per il quale è stato presentato un emendamento approvato all'unanimità dalla Commissione, è quello della obbligatorietà della determinazione delle singole indennità per i presidenti e vicepresidenti da parte dell'organo che li nomina, con relativa pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Si tratta di una forma di controllo da parte del Governo, del Parlamento e della stessa opinione pubblica; ma si tratta, soprattutto, di uno strumento attraverso il quale si raggiunge indirettamente il risultato di frenare anche le indennità dei componenti dei consigli di amministrazione, perché, essendo presumibile una certa gradualità, dal controllo delle indennità di presidenti e vicepresidenti si arriva a quello delle indennità stabilite per i consiglieri di amministrazione.

Queste sono, a nostro avviso, le più rilevanti tra le modifiche introdotte dall'Assemblea, dopo la presentazione della proposta di legge nel testo della Commissione.

Tuttavia, come dimostra la nostra riserva di proporre in altre occasioni alcuni degli emendamenti che la Commissione non ha ritenuto di poter approvare, quella raggiunta non è una soluzione del tutto soddisfacente. Non si è passati, cioè, da una legge del tutto insoddisfacente, come noi abbiamo detto, ad una del tutto soddisfacente: il risultato raggiunto è certamente positivo, perché costituisce un sensibile passo avanti rispetto alla situazione attuale, ma non è tale da darci completi affidamenti per il futuro.

È questo il motivo per il quale, sia pur rivedendo la posizione da noi assunta nel corso della discussione sulle linee generali, annunciamo la nostra astensione dal voto, dal momento che non possiamo accettare i limiti, diciamo così, che ancora caratterizzano il provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO